

# Rapporto di minoranza

numero	data	Dipartimento
<b>5137 R2</b>	1° marzo 2005	CANCELLERIA DELLO STATO
Concerne		

## della Commissione gestione e finanze sul messaggio 4 luglio 2001 concernente il disegno di modifica sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963

1. Il presente rapporto suggerisce di accogliere, con alcuni emendamenti, la modifica della base legale sui rimborsi spesa dei consiglieri di Stato e del cancelliere nelle legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963, proposta dal messaggio 5137 del Consiglio di Stato: modifica che scaturisce dall'iniziativa parlamentare generica della maggioranza della Commissione della gestione e finanze del 26 giugno 2000, votata dal Gran Consiglio in data 5 dicembre 2000. Si invita a leggere il messaggio 5137 che ripercorre la vicenda che fece parecchio discutere. Si richiamano, per l'elaborazione del forfait da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, le disposizioni fiscali della Confederazione.

2. Il presente rapporto commissionale ritiene inoltre che, in un momento di crisi finanziaria del Cantone, anche **i membri del Consiglio di Stato e il cancelliere** vadano assoggettati al Regolamento concernente l'assegnazione e l'uso dei posteggi nell'Amministrazione cantonale (10 ottobre 2003), in particolare per l'articolo 6 che definisce le tasse d'uso, come avvenuto a partire dal 1.1.2004 per tutti gli impiegati dello Stato, docenti cantonali e magistrati. **A tal scopo occorre una base legale**, come rilevato in data 30.3.2004 dal Consiglio di Stato nella risposta n. 1263 all'interrogazione Ghisletta-Pestoni (150.03) *"Regolamento posteggi nell'Amministrazione cantonale" (10 ottobre 2003): infatti il citato "Regolamento disciplina l'assegnazione e l'uso dei posteggi per le esigenze degli impiegati dello Stato, dei docenti e dei Magistrati. Non disciplina quindi l'uso ed il pagamento dei posteggi da parte dei Consiglieri di Stato, del Cancelliere e dei deputati al Gran Consiglio."* In sostanza consiglieri di Stato e cancelliere dovranno corrispondere il prezzo del posteggio di cui usufruiscono presso la Residenza governativa, alla stessa stregua di quanto richiesto a tutti i dipendenti dello Stato dall'esecutivo stesso a decorrere dal 1.1.2004, solamente se la legge sarà completata dal **cpv. 3 art. 7 Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963**, come prevede il decreto legislativo allegato al presente rapporto. L'altro rapporto commissionale differisce dal presente rapporto nella misura in cui si oppone a tale completazione del citato art. 7.

Per quanto riguarda **l'uso di posteggi da parte dei deputati al Gran Consiglio**, questione pure sollevata dall'interrogazione 1263 Ghisletta-Pestoni (10 ottobre 2003) e ripresa nei dibattiti commissionali dall'altro relatore commissionale Mauro Dell'Ambrogio per confondere le acque, ricordiamo che l'art. 171, cpv. 3 della legge sul Gran Consiglio

e sui rapporti con il Consiglio di Stato non prevede per i deputati alcun diritto al posteggio gratuito, ma prevede unicamente, per gli spostamenti tra il luogo di dimora e il luogo di destinazione delle sedute e riunioni parlamentari, il diritto all'indennizzo chilometrico previsto dalla legislazione fiscale (attualmente 0,65 Fr/km), indennizzo che è già comprensivo delle spese di posteggio. Non occorre pertanto alcuna modifica di legge, ma spetta all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio regolare la propria amministrazione ai sensi della legge (art. 15 legge Gran Consiglio e rapporti con il Consiglio di Stato), cosa di cui, ne siamo certi, il collega Dell'Ambrogio, essendo membro anche di tale consesso, potrà farsi carico.

\* \* \* \* \*

Invitiamo quindi il Gran Consiglio ad accogliere la modifica di legge proposta dal presente rapporto.

Per la minoranza della Commissione gestione e finanze:

Raoul Ghisletta, relatore  
Carobbio Guscetti

Disegno di

## **LEGGE**

### **sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 4 luglio 2001 n. 5137 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 1° marzo 2005 n. 5137 R2 della minoranza della Commissione della gestione e delle finanze,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963 è modificata come segue:

#### **Art. 7 - Indennità e spese**

<sup>1</sup>I membri del Consiglio di Stato e il cancelliere hanno diritto al rimborso delle spese effettive inerenti all'esercizio della loro carica.

<sup>2</sup>I membri del Consiglio di Stato e il cancelliere possono disporre di un importo forfetario per determinate categorie di spese. Tale forfait viene sottoposto per approvazione all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio.

<sup>3</sup>I membri del Consiglio di Stato e il cancelliere sottostanno alle tasse d'uso del Regolamento concernente l'assegnazione e l'uso dei posteggi nell'Amministrazione cantonale.

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.